

Verifica della vigilanza sulle organizzazioni della formazione continua

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

L'essenziale in breve

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è responsabile dell'attuazione della legge federale sulla formazione continua (LFCo). La legge è entrata in vigore per la prima volta con il messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017–2020. La Confederazione è incaricata di stabilire i principi sulla formazione continua e di promuovere la competenza e la formazione continua. Per promuovere la formazione continua la SEFRI concede aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua (OFC) e ai Cantoni. Tali aiuti ammontavano complessivamente a 25,7 milioni di franchi (OFC: 10,7 milioni) per gli anni 2017–2020 e a 59,5 milioni di franchi (OFC: 16,8 milioni) per gli anni 2021–2024.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato presso la SEFRI se la vigilanza sulle OFC garantisce che i mezzi siano utilizzati in modo conforme allo scopo previsto. Nelle tre OFC selezionate¹, il CDF ha verificato se gli aiuti finanziari sono stati utilizzati come convenuto con la SEFRI. Nei controlli a campione relativi ai giustificativi, il CDF non ha riscontrato alcun cambiamento di destinazione dei mezzi utilizzati. Per contro, le OFC sottoposte a verifica a volte hanno fatto valere i costi preventivati anziché i costi effettivi. Inoltre la gestione del volontariato gratuito non è chiara. Secondo l'articolo 14 della legge sui sussidi (LSu), per determinare gli aiuti finanziari, sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate. I costi preventivati non soddisfano questo requisito. La LSu non specifica cosa sia il volontariato gratuito, né cosa si intenda per spese effettivamente sopportate. Il CDF vede il volontariato come un modo per generare mezzi. In proposito, la SEFRI deve definire requisiti vincolanti e attuarli nei confronti OFC.

Inoltre, la SEFRI deve garantire la trasparenza per quanto riguarda l'origine e l'impiego dei mezzi in caso di prestazioni sovvenzionate. Per quanto concerne l'origine dei mezzi, occorre presentare la quota e la forma della fornitura della prestazione propria.

Il CDF si aspetta che la SEFRI recuperi dalle OFC i costi computati in eccesso con il conteggio finale del 2020. Inoltre, devono essere apportati miglioramenti alle prescrizioni relative ai costi computabili e alla gestione della vigilanza.

Mancanza di tracciabilità nel calcolo degli aiuti finanziari

Gli obiettivi e le prescrizioni in materia di formazione continua sono descritti in termini generici nella legge e nell'ordinanza. Finora, la SEFRI non li ha suddivisi in obiettivi di prestazione concreti. Le OFC determinano le loro prestazioni partendo dalle basi legali e definiscono essi stessi gli obiettivi e gli indicatori di prestazione. In funzione di questi obiettivi e indicatori, la SEFRI calcola gli aiuti finanziari. Il CDF constata che la SEFRI non si occupa

¹ Federazione svizzera Leggere e Scrivere, Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) e Associazione delle Università Popolari Svizzere

della definizione degli obiettivi, ma lascia questo compito alle OFC. Queste ultime dipendono finanziariamente dalla Confederazione, la quota degli aiuti finanziari alla totalità dei ricavi di tutte le OFC supera il 50 per cento. Non è chiaro il modo in cui gli aiuti finanziari siano calcolati per ogni OFC in funzione dei criteri legali dell'«interesse della Confederazione e delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dalle OFC»².

Il CDF constata che la contabilità delle OFC verificate è tenuta in modo diverso. Il rendiconto finanziario delle OFC fornito alla SEFRI è effettuato manualmente e presenta quindi rischi di errore. Le informazioni finanziarie di cui la SEFRI dispone non forniscono prove sufficientemente dettagliate per consentire di valutare se i mezzi siano utilizzati in modo conforme allo scopo previsto.

Il processo di erogazione di aiuti finanziari versati alle OFC non è sufficientemente descritto. Mancano misure di attuazione concrete su come la SEFRI intende far valere il diritto al rimborso nei confronti delle OFC dopo la fine del periodo di quattro anni, se le prestazioni non sono fornite o se lo sono solo in parte. Inoltre, la documentazione del sistema di controllo interno non contiene alcuna descrizione dei controlli da effettuare, ma solo strumenti di controllo (ad. es. i rapporti).

L'attività di vigilanza della SEFRI si basa su una riunione annuale in cui si discute sul rendiconto finanziario con i rappresentanti delle OFC. Ciò non consente alla SEFRI di garantire in modo sufficiente che gli aiuti finanziari siano utilizzati in modo conforme allo scopo previsto. La SEFRI non esegue una vigilanza coordinata in modo trasversale e orientata al rischio sugli aiuti finanziari in relazione alla LFCo e alla legge sulla formazione professionale (LFPr). Il calcolo degli aiuti finanziari secondo la LFCo e la LFPr non viene eseguito allo stesso modo. Contrariamente alla LFPr, la LFCo non consente ai beneficiari di aiuti finanziari di costituire riserve a destinazione vincolata. Di conseguenza, le OFC interessate sono incentivate a ottimizzare la loro situazione finanziaria tramite una ripartizione dei costi non conforme al principio di causalità.

Testo originale in tedesco

² Ordinanza sulla formazione continua (OFCo), art. 3, n. 3